



*Il Presidente della Regione*

---

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
N. 59 DEL 14 MAGGIO 2020**

**Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020.**

**IL PRESIDENTE**

**VISTI** l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

**VISTI** l'art. 32 Legge n. 833/1978, il D.Lgs. n. 112/1998, l'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.P.C.M. 26 aprile 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*

**RILEVATO**, sulla base dei dati forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità, che la curva epidemiologica del contagio da Covid-19 è in discesa con conseguente e costante alleggerimento del numero dei malati ricoverati nelle terapie intensive e nelle terapie non intensive;

**RITENUTO** prevalente, alla luce dell'esperienza maturata, agli effetti del contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale e dell'utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e guanti o analoghe protezioni rispetto all'isolamento domiciliare, sia nell'ambiente di lavoro e quindi con riferimento a tutti i lavoratori, sia in relazione a tutti gli ambienti di compresenza di persone, quali mezzi di trasporto, esercizi commerciali, attività economiche e comunque collettive con accesso di terzi, strutture sanitarie e socio-sanitarie, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19);



### *Il Presidente della Regione*

---

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTI** i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza da Covid-19 emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell’8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 654 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 665 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 666 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 667 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 669 del 24 aprile 2020;

**PRESO ATTO** della Nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;



### *Il Presidente della Regione*

**VISTO** il Decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

**VISTO** il D.P.C.M. 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19);

**VISTO** il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;

**VISTO** il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il D.P.C.M. 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

**VISTA** l’Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;

**VISTO** il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all’Allegato 1 del citato D.P.C.M. 22 marzo 2020;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot. Civ. Del 2020;

**VISTI:**

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all’articolo 3 secondo cui “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, che, tra l’altro, dispone che le



### *Il Presidente della Regione*

---

autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”;
- il D. L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

**VISTO** il D.P.C.M. 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale) con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 03 maggio 2020;

**VISTO** l'ultimo D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;

**VISTO**, in particolare, l'art. 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 che testualmente dispone: “*Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.....Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.*”

**VISTA** la D.G.R. n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**CONSIDERATO** che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha dato inizio alla cd. “Fase 2” con la previsione di riaperture graduali di ulteriori attività commerciali, di servizi e di impresa;

**VISTO** il “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione” presentato in data 12 maggio 2020 dall'INAIL e dall'Istituto Superiore di Sanità;



### *Il Presidente della Regione*

---

**VISTO** il “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della attività ricreative di balneazione e in spiaggia” presentato in data 12 maggio 2020 dall’INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità;

**RILEVATO** che si presentano esigenze anche di disponibilità di posti per l’accoglienza e il pernottamento, anche in relazione alla ripresa delle attività di cantiere e lavorative in genere e che il settore extralberghiero è fortemente radicato in Abruzzo;

**RICHIAMATA**, al riguardo, la FAQ pubblicata sul sito del Governo riguardante la ricettività alberghiera ed extralberghiera che testualmente recita: “*gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive possono proseguire la propria attività ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti e sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e della distanza interpersonale, evitando comunque di causare assembramenti negli spazi comuni o in prossimità degli accessi*”;

**RITENUTO** di poter consentire l’attività della ricettività extralberghiera e dei bed & breakfast in favore di coloro che sono autorizzati a spostarsi per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, oltre che in favore di coloro che sono impegnati attivamente nella gestione dell’emergenza sanitaria;

**PRECISATO** che la ricettività “a fini turistici” è attualmente sospesa in tutto il territorio nazionale a prescindere dalla tipologia ricettiva;

**CONSIDERATO** che nel corso della riunione tra Governo e Presidenti di Regione in data 11 maggio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato l’obiettivo di riattivare il commercio al dettaglio, rinviando altresì a disposizioni delle singole regioni la decisione di riaprire ulteriori tipologie di attività, in ragione degli esiti della valutazione del rischio emergente dall’applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;

**CONSIDERATO** che emerge la necessità di assicurare lo svolgimento delle attività di messa in sicurezza degli ambienti e luoghi di lavoro, attraverso l’approntamento delle misure di prevenzione e riduzione del contagio, a partire da quelle indispensabili per garantire il distanziamento fisico tra gli addetti, l’utenza e la clientela, facendo salva l’adozione di ogni diverso provvedimento connesso alla modifica del calendario di riapertura previsto dal citato decreto del 26 aprile;

**RITENUTO** necessario, pertanto, consentire ai titolari, ai gestori e al personale comunque adetto o utile allo svolgimento delle attività di prossima riapertura, la possibilità di recarsi presso le sedi di lavoro per eseguire ogni utile intervento di predisposizione, allestimento, manutenzione, ristrutturazione o montaggio necessari per garantire le misure di sicurezza e prevenzione del contagio da virus SARS Cov2;

**DATO ATTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;



## *Il Presidente della Regione*

---

**RICHIAMATA** la propria precedente ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020 con la quale sono state dettate “*Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper*”.

**RITENUTO** opportuno e rispondente a esigenze di maggiore chiarezza fornire in un unico documento di sintesi le precisazioni fornite riguardanti la predetta ordinanza;

**DATO ATTO** che la presente Ordinanza non sostituisce l’Ordinanza n. 56/2020, della quale in questa sede si danno per richiamate le motivazioni, ma si affianca ad essa per esigenze di sintesi e maggiore chiarezza dietro sollecitazione della collettività e degli operatori del settore;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 30 aprile 2020 e n. 52 del 30 aprile 2020 che consentono le attività ivi previste con “*validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento*”;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 57 del 06 maggio 2020, con la quale il Presidente della Regione autorizza la caccia di selezione, l’attività di raccolta di funghi, tartufi, erbe e frutti spontanei, e i censimenti della specie coturnice (*Alectoris graeca*), nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;

**RITENUTO** che tali attività all’aria aperta sono connotate dai requisiti di non determinare conseguenze negative per la tutela della salute se eseguite rispettando le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;

**RAVVISATO CHE** l’approccio di riapertura graduale possa passare alla successiva fase e che, quindi, tali attività possano essere esperite sull’intero territorio regionale, purché espletate rispettando le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;

## **ORDINA**

1. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura delle attività di ristorazione esclusivamente su prenotazione, a condizione che vengano rispettate le condizioni di cui all’Allegato “**Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di ristorazione**” (cfr., Allegato 1), redatto tenuto di quanto indicato nel “*Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione*” presentato in data 12 maggio 2020 dall’INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità;
2. che, dal 18 maggio 2020, le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti sono tenute a rispettare le condizioni di cui all’Allegato “**Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti**” (cfr., Allegato 2);



### *Il Presidente della Regione*

---

3. di precisare che coloro che somministrano alimenti sotto forma di ristorazione devono sottostare contemporaneamente oltre al Protocollo previsto nell'Allegato 1), anche le specifiche previsioni contenute nell'Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;
4. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l'apertura delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia, a condizione che rispettino le condizioni di cui all'allegato "**Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia**" (cfr., Allegato 3), redatto tenuto conto di quanto indicato nel "*Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia*" presentato in data 12 maggio 2020 dall'INAIL e dall'Istituto Superiore di Sanità;
5. che, dal 18 maggio 2020, le strutture ricettive alberghiere sono tenute a rispettare le condizioni di cui all'allegato "**Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricettive alberghiere**" (cfr., Allegato 4);
6. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l'apertura delle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi e villaggi turistici, a condizione che rispettino le condizioni di cui all'allegato "**Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi e villaggi turistici**" (cfr., Allegato 5);
7. di precisare che le strutture ricettive all'aria aperta, campeggi e villaggi turistici, nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell'Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell'Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;
8. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l'apertura dei rifugi montani ed escursionistici custoditi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., a condizione che rispettino le condizioni di cui all'allegato "**Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività dei rifugi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii.**" (cfr., Allegato 6);
9. di precisare che i rifugi custoditi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell'Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell'Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;
10. che le disposizioni di cui agli Allegati, 1) (per i casi non ricompresi nel precedente punto della presente Ordinanza), 2) e 5) alla presente Ordinanza si applicano anche ai rifugi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., ove compatibili;
11. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l'apertura degli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38, a condizione che rispettino le condizioni di cui all'allegato "**Protocollo di sicurezza per l'esercizio dell'attività degli agriturismi**" (cfr., Allegato 7);
12. di precisare che gli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38, nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell'Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell'Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;
13. che le disposizioni di cui agli Allegati, 1) (per i casi non ricompresi nel precedente punto della presente Ordinanza), 2) e 5) alla presente Ordinanza si applicano anche agli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38, ove compatibili;
14. **che per quanto concerne l'ospitalità nella ricettività extralberghiera:**



### *Il Presidente della Regione*

---

- a) è consentita l'attività della ricettività extralberghiera e dei bed & breakfast il cui esercizio è sospeso, se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all'emergenza, ovvero a coloro che sono autorizzati a spostarsi per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute;
- b) che le modalità di completa riapertura sono rinviate ad un successivo provvedimento, redatto alla luce dell'emanando documento tecnico sulle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore delle attività extralberghiere redatto dall'INAIL e dall'Istituto Superiore di Sanità;

#### **15. che, relativamente alle autoscuole:**

- a) l'art. 1, comma 1, lett. v), D.P.C.M. 26 aprile 2020 sospende gli esami di idoneità alla guida di cui all'art. 121 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, ma non risulta disporre una sospensione delle iscrizioni agli esami né una sospensione dell'attività di istruzione di guida ai fini del conseguimento dell'idoneità;
- b) il codice ATECO 85.53 *Attività delle scuole guide*, risulta presente nell'Allegato 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 quale attività consentita. Ne consegue che le autoscuole possono effettuare esercitazioni di guida considerando l'automobile un "luogo di lavoro" e, come tale, soggetto a tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la massima igiene, quali, a titolo di esempio, uso della mascherina, igienizzazione delle mani o uso dei guanti da parte dell'istruttore e del discente e la sanificazione dell'automobile dopo ogni guida;
- c) le attività delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica possono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato "**Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica**" (cfr., Allegato 8);
- d) è consentita l'attività formativa a distanza in diretta streaming (non con video registrati), la quale consente la verifica sulla partecipazione diretta e responsabile all'attività didattica;

16. che dal 18 maggio 2020 è consentito l'esercizio delle attività commerciali al dettaglio finora non ricomprese nelle deroghe di cui agli Allegati 1) e 3) del D.P.C.M. 26 aprile 2020;

17. che, dal 18 maggio 2020, l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere - posteggi isolati - commercio itinerante) deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato "**Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere - posteggi isolati - commercio itinerante)**" (cfr., Allegato 9);

18. di precisare che l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere - posteggi isolati - commercio itinerante), nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell'Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell'Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;





### *Il Presidente della Regione*

---

19. che, dal 18 maggio 2020, l'esercizio delle attività commerciali su sede fissa, anche al dettaglio, deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato "**Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività commerciali in sede fissa**" (cfr., **Allegato 10**);
20. di precisare che l'esercizio delle attività commerciali in sede fissa, nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell'Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell'Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;
21. che, gli artisti ed i musicisti possono riunirsi in luoghi chiusi al pubblico per effettuare le prove, rispettando le forme prescritte di distanziamento sociale ed, ove possibile, utilizzando i dispositivi di protezione individuale;
22. **che, per le attività finalizzate alla riapertura delle attività attualmente sospese:**
  - a) a decorrere dal 14 maggio 2020, alle attività commerciali sospese, o parzialmente sospese ovvero limitate, in base al D.P.C.M. del 26 aprile 2020, è consentito eseguire gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati alla riapertura per la data del 18 maggio 2018;
  - b) a decorrere dal 14 maggio 2020, alle attività formative che non appartengono alla rete della formazione accreditata e che realizzano prevalentemente attività rivolte ai minori, non altrimenti eseguibili se non in presenza (in via esemplificativa, ma non esaustiva: doposcuola, scuole di lingue, di informatica, di musica), è consentito eseguire gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati alla riapertura in data da destinarsi;
  - c) allo scopo di eseguire tali interventi, è consentito l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività e che, pertanto, devono rientrare tra quelle non sospese;
  - d) per semplificare la messa in opera degli interventi di cui alla presente ordinanza, la Regione Abruzzo pubblica progressivamente sul sito istituzionale i protocolli di sicurezza per tipologia di attività economica, definite in confronto con le organizzazioni di categoria e basate sulle indicazioni contenute:
    - i. negli allegati del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
    - ii. nei documenti tecnici elaborati dall'INAIL;
    - iii. nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020;
    - iv. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione;
23. che, la disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive ammesse alla riapertura è stabilita con provvedimento del Sindaco del Comune di riferimento;
24. **che, relativamente alla vendita da asporto:**
  - a) fino al 17 maggio 2020, le attività dei servizi di ristorazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite con consegna a domicilio e con asporto di cibo cucinato e bevande:
    - i. previa ordinazione on-line, telefonica o tramite app;



### *Il Presidente della Regione*

---

- ii. garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti dilazionati nel tempo per evitare assembramenti.
- b) è consentita la vendita per asporto, anche senza previa prenotazione, per cibo pronto come pure per caffè, cappuccini o altre bevande da parte di bar, pizzerie al taglio, gelaterie, pasticcerie (a titolo semplificativo, ma non esaustivo);
- c) rimane fermo, in entrambi i casi, che potrà entrare nel locale un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali o nella superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzata, o di sostare nelle vicinanze. È ragionevole indicare il termine di 200 metri dall'esercizio in cui è vietato sostare;
- d) l'asporto è consentito anche nei giorni festivi, ivi compresa la domenica e le festività patronali. Non sono previsti limiti di orario, fermo restando il rispetto degli orari previsti dai singoli regolamenti comunali;
- e) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante si applica il punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56/2020. Pertanto, questi esercizi possono effettuare esclusivamente la vendita per l'asporto, anche senza previa prenotazione, di cibo pronto, caffè, cappuccini o altre bevande. Rimane fermo il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali;

**25. che, relativamente alle attività commerciali nei mercati:**

- a) a far data dal 18 maggio 2020, sono riaperte tutte le attività commerciali, rispettando i protocolli di sicurezza nazionali e regionali vigenti, nonché l'Allegato 6 al D.P.C.M. 26 aprile 2020;
- b) nei mercati coperti e scoperti possono essere messe in vendita tutte le merci oggetto di commercio;
- c) il commercio ambulante è consentito soltanto nei luoghi indicati dai Comuni territorialmente competenti;

**26. che, relativamente alle attività artigianali, a partire dal 18 maggio 2020, le imprese artigiane già oggetto delle modalità previste dal punto 10) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56/2020 e non ricomprese nei codici ATECO contemplati dall'Allegato 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 possono riaprire senza limitazioni, purché:**

- a) rispettino le dovute forme di distanziamento sociale;
- b) facciano ricorso all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- c) rispettino gli obblighi imposti dall'Allegato 6 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

**27. che, relativamente agli acconciatori, estetiste, centri benessere:**

- a) l'Allegato 1, paragrafo 2, lett. a) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56/2020 è da intendersi nel senso che all'interno del locale deve esserci la presenza di un solo cliente per operatore;
- b) a tal riguardo, si segnala che per "operatore", al di là del titolare, si intende esclusivamente colui/colei che è legato/a da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione. Non rientrano in questa tipologia gli stagisti o i tirocinanti che, allo stato, non possono rientrare all'interno dei saloni;



### *Il Presidente della Regione*

---

- c) la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le postazioni deve essere sempre garantita o tramite l'alternanza delle postazioni, sia nella zona del lavaggio che, nelle zone trattamenti, oppure tramite l'applicazione di pannelli in plexiglass;
  - d) il numero dei clienti in negozio dipende dalla possibilità di garantire le distanze di sicurezza di almeno un metro in tutte le zone dedicate. È consentito che un operatore specializzato possa occuparsi di più clienti (ad esempio, l'addetto al colore, al taglio, al lavaggio, etc.) in modalità un cliente per volta, purché tra un cliente e l'altro vengano adottate tutte le prescrizioni di igienizzazione di postazioni e personali (cambio dei guanti, lavaggio mani e/o sanificazione mani e postazione) e sempre nel rispetto assoluto delle distanze di sicurezza, del numero dei clienti, e della permanenza in negozio per il tempo strettamente necessario;
  - e) gli effetti personali dei clienti e degli operatori devono essere riposti in armadietti. In mancanza oppure chiusi in buste monouso;
  - f) la zona cassa deve essere delimitata da un pannello di plexiglass;
  - g) l'abbigliamento monouso può essere sostituito soltanto da abbigliamento atto al lavaggio con igienizzanti a 60/90 gradi;
  - h) l'uso dei soprascarpe monouso nei centri estetici è destinato ai clienti e agli operatori sprovvisti di calzature adatte all'igienizzazione. I soprascarpe possono essere sostituiti con teli o pantofole monouso.
- 28.** che permane la vigenza delle condizioni di sicurezza previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 54/2020 sulle modalità di accesso ai mercati;
- 29.** che l'efficacia delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 30 aprile 2020 e n. 52 del 30 aprile 2020 relativamente ai punti 1, 2, 3, 4 e 6 è prorogata oltre il 17 maggio 2020 senza limiti temporali, salvo nuovo provvedimento;
- 30.** che gli spostamenti riferiti ai punti 1), 2) e 3) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 6 maggio 2020 relativi alla caccia di selezione, all'attività di raccolta di funghi, tartufi, erbe e frutti spontanei, e ai censimenti della specie coturnice (*Alectoris graeca*), sono consentiti su tutto il territorio regionale, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale;
- 31.** che è consentito l'allevamento e l'addestramento di volatili (colombi viaggiatori, falchi...) nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e della normativa vigente in materia; lo spostamento è consentito su tutto il territorio regionale limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti;
- 32.** che rimane sospesa l'attività delle sale gioco, scommesse, bingo, anche qualora siano svolte all'interno di bar, pubblici esercizi e/o affini;
- 33.** che è permesso recarsi presso le proprie seconde case e che vi è possibile pernottare nel fine settimana (cioè, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica);
- 34.** che è possibile utilizzare auto d'epoca e auto sportive su tutto il territorio regionale purché in modo individuale o con più di una persona purché appartenenti allo stesso nucleo familiare;
- 35.** che l'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.



---

*Il Presidente della Regione*

---

Gli allegati alla presente ordinanza costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti ed ai Presidenti delle Province.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

*Il Direttore del Dipartimento  
Sviluppo Economico-Turismo*

*Dott. Germano De Sanctis  
(firmato digitalmente)*

*L'Assessore alle Attività Produttive -  
Turismo - Cultura*

*Rag. Mauro Febbo  
(firmato digitalmente)*

*Il Direttore del Dipartimento  
Territorio-Ambiente*

*Dott. Pierpaolo Pescara  
(firmato digitalmente)*

*L'Assessore all'Urbanistica e Territorio -  
Demanio marittimo – Paesaggi - Energia  
Rifiuti*

*Dott. Nicola Campitelli  
(firmato digitalmente)*

*Il Direttore del Dipartimento  
Agricoltura*

*Dott.ssa Elena Sico  
(firmato digitalmente)*

*L'Assessore all'Agricoltura*

*Dott. Emanuele Imprudente  
(firmato digitalmente)*

*Il Presidente della Giunta Regionale*

*Dott. Marco Marsilio  
(firmato digitalmente)*



*Il Presidente della Regione*

---